

PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027

PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO 4.12 - Azione L.1.

**MODELLI DI SERVIZI TERRITORIALI INTEGRATI PER L'ATTIVAZIONE SOCIALE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'ABITARE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ**

(Avviso approvato con Decreto 14325 del 27 settembre 2024 e successivamente modificato con Decreto 3260 del 13 marzo 2026)

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO L.1

(approvate con Decreto 4730 del 14 aprile 2026)

Frequently Asked Questions

29 maggio 2026

N.	Quesito	Risposta
1.	Nel caso in cui, a fronte delle spese energetiche per l'anno considerato e degli acconti già quietanzati dall'inquilino, l'importo della quota a titolo di conguaglio per la prima stagione termica non sia sufficiente a coprire l'intero valore del contributo FSE+ assegnabile la rimanente quota di contributo FSE+ non coperta può essere riconosciuta tramite compensazione di un debito già	Sì, come previsto dal par. 4.1.a delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione del contributo L.1, nel caso in cui l'importo del conguaglio per le spese di riscaldamento relative alla stagione termica di riferimento non consenta di coprire l'intera quota di contributo FSE+ riconoscibile (anche in ragione della quota di spesa già quietanzata dall'inquilino a titolo di acconto), l'Ente beneficiario può procedere alla compensazione a valere su altri debiti sussistenti, ove presenti. Nel bollettino di conguaglio e comunque nella posizione contabile dell'inquilino dovrà essere data evidenza dell'avvenuta compensazione. Si precisa in ogni caso che, sebbene nel bollettino di conguaglio relativo alla stagione termica di riferimento possono essere esposte ulteriori voci di spesa, tali voci devono essere chiaramente distinte, restando inoltre fermo che tale bollettino deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dal par. 4.1.c delle Linee guida.

	sussistente nella posizione contabile dell'inquilino?	Esempio. <i>Per la stagione termica 2024-2025, a fronte di spese di riscaldamento pari euro 1.000,00, l'inquilino ha pagato a titolo di acconto un importo pari a euro 600,00. Dalla posizione contabile dell'inquilino risulta una posizione debitoria per spese connesse all'abitazione per euro 700,00.</i> - Spese di riscaldamento totali per la stagione termica 2024-2025: euro 1.000,00. - Contributo FSE+ erogabile: euro 500,00. - Importo pagato dall'inquilino a titolo di acconto per la stagione termica 2024-2025: euro 600,00. - Conguaglio spese di riscaldamento per la stagione termica 2024-2025: euro 400,00. - Contributo FSE+ scontato sull'importo a conguaglio: euro 400,00. - Contributo FSE+ compensato a valere su importi a debito risultanti dalla posizione contabile del destinatario: euro 100,00.
2.	Nel caso in cui l'importo della quota a titolo di conguaglio per la prima stagione termica non sia sufficiente a coprire l'intero valore del contributo FSE+, la quota di contributo FSE+ non coperta può essere iscritta a credito sulla successiva stagione termica?	No, in coerenza con le previsioni di cui al par. 4.1.a delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione del contributo I.1, la quota di contributo FSE+ riconoscibile per la stagione termica di riferimento non coperta dal conguaglio relativo alle spese di riscaldamento per la medesima stagione termica può essere destinata alla copertura di debiti sussistenti. Non è pertanto possibile iscrivere tale quota a credito nella posizione contabile dell'inquilino a copertura di spese future, anche nel caso in cui tali spese siano relative alla seconda stagione termica.
3.	Nel caso in cui nel corso della stagione termica di riferimento, l'inquilino non abbia provveduto al pagamento dei bollettini relativi alle quote in acconto, come avviene la determinazione del conguaglio e il riconoscimento del contributo FSE+?	Le modalità di riconoscimento del contributo in presenza di quote non pagate relative a spese di riscaldamento per la stagione termica di riferimento rimangono quelle definite dalle Linee guida per la gestione e la rendicontazione del contributo I.1. In particolare, in sede di consuntivazione degli importi a conguaglio relativi alle spese energetiche di riscaldamento, il beneficiario determinerà gli importi che saranno oggetto di comunicazione all'inquilino (cfr. par. 4.1.a) e che saranno esposti nel bollettino di conguaglio (cfr. par. 4.1.b). Si ricorda che, ai fini della presente misura, il conguaglio per la stagione termica di riferimento è dato dalla differenza tra l'importo delle spese di riscaldamento complessivamente dovute per la stagione termica di riferimento e gli importi già eventualmente pagati dal destinatario a titolo di acconto. Pertanto, ad

		esempio, qualora l'inquilino non abbia provveduto a pagare alcuna quota in acconto, l'importo del conguaglio corrisponderà al totale delle spese di riscaldamento per la stagione termica. Il contributo FSE+ riconoscibile per la stagione termica di riferimento sarà pertanto stornato dalla quota a conguaglio così determinata. Esempio. <i>Per la stagione termica 2024-2025, a fronte di importi dovuti a titolo di acconto per le spese di riscaldamento pari a euro 800,00, l'inquilino non ha provveduto al pagamento di alcun importo.</i> - Spese di riscaldamento totali per la stagione termica 2024-2025: euro 1.000,00. - Contributo FSE+ erogabile: euro 500,00. - Importo pagato dall'inquilino a titolo di acconto per la stagione termica 2024-2025: euro 0,00. - Conguaglio spese di riscaldamento: euro 1.000,00. - Contributo FSE+ scontato sull'importo a conguaglio: euro 500,00.
4.	Quali sono i termini per la presentazione della rendicontazione relativa all'azione I.1?	Come indicato al par 5 delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione del contributo I.1, "la richiesta del saldo viene trasmessa attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi entro 60 giorni dalla conclusione del progetto", specificando inoltre che "la data di conclusione del progetto, come previsto dall'Avviso, coincide con quella prevista per l'azione K.1 in fase di adesione alla misura".
5.	Nel caso in cui il bollettino di conguaglio sia emesso da sistemi gestionali che non consentono l'integrazione di tutte le informazioni previste dalle Linee guida per la gestione e la rendicontazione del contributo I.1, tale bollettino è comunque ammissibile in sede di rendicontazione della spesa?	Sì, nel caso in cui il bollettino di conguaglio, in ragione della funzionalità dei sistemi gestionali in uso, non contenga tutti gli elementi informativi richiesti dal par. 4.1.c delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione del contributo I.1, l'Ente beneficiario dovrà allegare al medesimo bollettino un'apposita dichiarazione firmata digitalmente con l'indicazione delle informazioni mancanti, in modo da consentire la piena riconducibilità del bollettino alla spesa rendicontata.
6.	Qualora nei 12 mesi che precedono la richiesta di partecipazione alla	Come stabilito dall'Avviso per l'azione I.1, il soggetto destinatario è la persona singola o il nucleo familiare in condizioni di vulnerabilità e disagio sociale. Tra i diversi requisiti che

	misura, l'assegnatario di alloggio SAP sia subentrato nel contratto di locazione a seguito di decesso di componente del nucleo familiare, in che modo si considerano soddisfatti i requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso?	devono sussistere al momento della richiesta di contributo per la stagione termica di riferimento, vi è quello di essere assegnatari di alloggio destinato a Servizio Abitativo Pubblico (SAP) da almeno 12 mesi. Nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio SAP che presenta la richiesta di contributo sia subentrato, da meno di 12 mesi, nel contratto di locazione a seguito di decesso di altro componente del nucleo familiare, il requisito sopra richiamato si considera soddisfatto qualora il nuovo titolare del contratto di locazione risulti componente del medesimo nucleo familiare della persona deceduta e risieda nell'alloggio SAP da almeno 12 mesi. L'Ente beneficiario/soggetto gestore garantisce l'acquisizione degli opportuni elementi documentali volti a comprovare la sussistenza del requisito.
7.	Nel caso in cui il contributo FSE+ riconoscibile risulta superiore all'importo dovuto a conguaglio è possibile assegnare l'intero importo mediante compensazione di altri debiti sussistenti per i quali è stato attivato un piano di rientro?	Sì, come previsto dal par. 4.1.a delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione del contributo I.1, la quota di contributo FSE+ riconoscibile per la stagione termica di riferimento non coperta dal conguaglio relativo alle spese di riscaldamento per la medesima stagione termica può essere iscritta a compensazione di altri debiti sussistenti risultanti dalla posizione contabile dell'inquilino. Ciò vale indipendentemente o meno dalla presenza di un piano di rientro. Si ricorda, in ogni caso, che la compensazione di tale quota di contributo FSE+ dovrà avvenire contestualmente allo storno dell'importo eventualmente dovuto a conguaglio e dovrà essere evidente dal prospetto relativo alla posizione contabile dell'inquilino di cui al par. 4.1.b. Non è pertanto possibile procedere alla compensazione per un importo pari alla quota di contributo FSE+ non coperta dal conguaglio a valere su future rate non maturate. Esempio. <i>Per la stagione termica 2024-2025, a fronte di spese di riscaldamento pari a euro 1.200,00, l'inquilino ha provveduto al pagamento di euro 800,00 a titolo di acconto.</i> <i>L'inquilino è titolare di un piano di rientro per un importo complessivo di euro 2.000,00 con rateizzazione mensile pari a euro 50,00 e per il quale risultano già emesse e quietanzate rate per un importo pari a euro 500,00.</i> - Spese di riscaldamento totali per la stagione termica 2024-2025: euro 1.200,00. - Contributo FSE+ erogabile: euro 600,00. - Importo pagato dall'inquilino a titolo di acconto per la stagione termica 2024-2025: euro 800,00.

		- Conguaglio spese di riscaldamento: euro 400,00. - Contributo FSE+ scontato sull'importo a conguaglio: euro 400,00. - Contributo FSE+ compensato a valere su importi a debito risultanti dalla posizione contabile del destinatario e per i quali è stato sottoscritto un piano di rientro: euro 200,00. La compensazione su importi a debito risultanti dalla posizione contabile dell'inquilino viene effettuata contestualmente allo storno dell'importo a conguaglio. Non è invece possibile procedere allo storno dell'importo a titolo di compensazione a valere sugli importi risultanti della futura bollettazione delle successive 4 rate dovute (50,00 euro * 4 = 200,00 euro).
--	--	---